

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

- Art. 7 - Disciplina delle varianti
- Art. 8 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 10- Principi in materia di valutazione
- Art. 11 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 12 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 13 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 14 – Disposizioni finali

CAPO I
Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Sono comprese le procedure di partenariato pubblico privato. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture anche nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posta a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. La percentuale dell'incentivo da applicare è quella sotto elencata, a seconda dell'importo dei lavori, servizi e forniture da affidare:

TABELLA – LAVORI PUBBLICI	
Classi di importo Lavori, Servizi e Forniture	Percentuale da applicare
Fino a euro 1.000.000	2%
Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,8%
Oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
Oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
Oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA –SERVIZI E FORNITURE	
Classi di importo Servizi e Forniture	Percentuale da applicare
Fino a € 500.000,00	2%
Oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000	1,8%
Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 2.000.000	1,6%
Oltre euro 2.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,4%
Oltre euro 5.000.000	1,0%

Art. 2

Destinatari

1.La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2.Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione e segnatamente:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP (Responsabile Unico di Progetto), con particolare riferimento ai Responsabili di Procedimento (o di fase) e ai collaboratori del RUP e dei Responsabili di Procedimento (o di fase);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (la cui redazione, ai sensi dell'art 2, comma 5 del codice, è necessaria per gli interventi il cui importo per lavori è pari o superiore alla soglia di cui all'art 14 del codice);
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;

- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con apposito provvedimento del Dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi capi II e III.
8. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente competente che conferisce l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Detta circostanza dovrà essere attestata dal dipendente con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000; le dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di verifica a campione.

2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite indicato al precedente comma è aumentato del 15 per cento.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
- c) le forniture di importo pari o inferiore ad euro 20.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 8

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a **lavori** sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	55%
Predisposizione dei documenti di gara	25%
Responsabili di procedimento (di fase) e collaboratori del responsabile unico del progetto e dei responsabili di procedimento	10 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1%
Redazione del progetto esecutivo	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%
Direzione dei lavori	3%
Certificato di regolare esecuzione	1%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. È pertanto ammessa l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	60%
Predisposizione dei documenti di gara	28%
Responsabili di procedimento (di fase) e collaboratori del responsabile unico del progetto e dei responsabili di procedimento	10 %
Redazione del progetto (livello unico)	2%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. In tal modo è possibile l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 10

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

Art. 11

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

3. In via di eccezione a quanto previsto dai precedenti commi, gli incentivi spettano al personale con qualifica dirigenziale, laddove si tratti di interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

Art. 12

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, si stabilisce che, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, venga applicata una riduzione dell'incentivo pari al 20%

Art. 13

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.